COMUNE DI CANTELLO
PROVINCIA DI VARESE
Piazza monte Grappa n. 1 – 21050 Cantello
P.IVA 00404280125
Tel. 0332/419111 * Fax 0332/418508

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di parrucchiere per uomo - donna ed estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla Legge 14.02.1963, n. 161, modificata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142 ed integrata dalla Legge 29.10.1984, n. 735, nonché dalla Legge Regionale n. 48 del 15.09.1989 e dalla Legge 04.01.1990, n. 1 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente Regolamento.

3. Non sono soggette al presente Regolamento:
- le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
- le attività proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal T. U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n 1265 e successive modificazioni ed Integrazioni ed inoltre le scuole private per l'insegnamento professionale. In nessun caso le scuole potranno operare come imprese.

Art. 2
Autorizzazione amministrativa all'esercizio

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di parrucchiere per uomo e donna ed estetista dovrà presentare una Segnalazione certificazione di inizio attività (S.C.I.A.) , al competente ufficio Comunale.

2. Non è consentito lo svolgimento delle attività di parrucchiere per uomo, donna ed estetista in forma ambulante (salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque essi residenti) da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento e dal 2° comma dell'art. 3.12.-8, del Regolamento di Igiene.

Art. 3
Contenuti della Segnalazione certificata di inizio attività

1. La Segnalazione certificata di inizio attività è valida per l'intestatario, per i locali e le attrezzature in essa indicate.

2. La Segnalazione certificata di inizio attività può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di parrucchiere per uomo e donna ed estetista nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali.

3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di parrucchiere per uomo e donna e dovranno avere la destinazione all'uso in conformità alle vigenti leggi urbanistiche.

Art. 4
Requisiti

1. L’attività di acconciatore e estetista è soggetta al possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

a) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle normative vigenti e ai protocolli in atto al momento della presentazione;

b) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature (ai sensi delle normative vigenti e ai protocolli in atto al momento della presentazione), anche per ciò che riguarda il rispetto delle norme relative al superamento delle barriere architettoniche;

c) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti o del direttore dell' azienda, conseguita ai sensi dell'art. 3 della Legge 17/08/2005, n. 174, e dell'art. 3 della Legge 04.01.1990, n. 1;

d) certificazione antimafia.

Art. 5
Tipologia delle Attività

1. Le attività di cui al precedente artt. 2 potranno essere avviate per una o più delle seguenti tipologie:

a) PARRUCCHIERE PER UOMO E PER SIGNORA: trattasi di attività, esercitabile su uomo o donna, comprendente:
- taglio della barba;
- taglio dei capelli;
- esecuzione di acconciature;
- colorazione e decolorazione dei capelli;
- applicazione di parrucche;

- prestazioni semplici del trucco e di manicure estetico;
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.

b) ESTETISTA: l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano (compresi i trattamenti che consentono l'abbronzatura del corpo mediante lampade U. V .A.), non in contrasto con le leggi che ne regolano l'attività, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli in estetismi presenti. Sono escluse dall' attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico (art. 1, comma 3 Legge n. 1/90), inoltre è vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. E' vietata parimenti ogni forma di pubblicità dell' attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive o riabilitative di carattere sanitario.
Tale attività e l'uso di prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla L.R. 713 dell'11.10.1986, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 48/89 e dalla legge 04.01.1990, n. 1 (Allegato A) del presente Regolamento.

Art. 6
Attività svolte nel domicilio

Le attività in oggetto possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali abbiano i normali requisiti degli altri esercizi e che siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano un ingresso autonomo e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalle leggi, dal presente Regolamento e dall'art. 3.12.10 del Regolamento di Igiene, anche per ciò che riguarda il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 7
Ricorsi

1. Il provvedimento, del Responsabile del Servizio competente, di rifiuto ad accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro il termine previsto dal Regolamento per il procedimento amministrativo (60 giorni).

2. Contro il provvedimento del Responsabile del Servizio competente che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

CAPO II°

NORME PER L'ESERCIZIO DELL 'ATTIVITA'

Art. 8

Segnalazione certificata di inizio attività

1. L’esercizio dell’ attività di parrucchiere per uomo e donna ed estetista, è soggetta a presentazione di S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio attività), da inoltrare al competente ufficio Comunale. Nella stessa devono essere riportati i seguenti requisiti essenziali:
 a. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 b. denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
 c. l'attività professionale che il richiedente intende esercitare;
 d. precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
 e. data in cui si presume di iniziare l'attività.

2. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:
 a. certificazione della qualifica professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana;
 b. certificato di residenza e stato di famiglia in carta semplice del richiedente o dei soci per le società di persone. Nel caso di impresa in forma societaria dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione della società al R.E.A. presso la competente Camera di Commercio, nonché il certificato di residenza e lo stato di famiglia di tutte le persone con cariche sociali;
 c. planimetria dei locali in scala 1/100 dove si intende esercitare l'attività, redatta da un tecnico iscritto all' Albo professionale e vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale da cui risulti:
 - la compatibilità della destinazione d'uso per l'attività da esercitare e la verifica del superamento delle barriere architettoniche per l'accesso alle prestazioni esercitate dall'attività;
 - l'accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni, in quest'ultimo caso dovranno avere luci o insegne visibili da area pubblica;
 - l'esatta ubicazione del o dei servizi igienici, a disposizione della clientela e riservati al personale, risultante dallo stato di fatto esistente oppure da progetto esecutivo già approvato definitivamente dall'Amministrazione Comunale;
 d. copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato presso il Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.Le certificazioni di cui alla lettera a) devono essere in data non anteriore a 6 mesi

 e. quanto riportato ai punti a), b), c), e d), potranno essere sostituiti da autocertificazioni e asseverazioni da per tedi tecnici abilitati, cosi come imposto dall’art. 19 della L.07/08/1990 241.

 f. Allo scopo di agevolare la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività, sino alla data di emanazione di apposito regolamento Regionale che predisponga apposita modulistica, si continuerà ad utilizzare l’attuale D.I.A.P. .

3. Nel caso di impresa individuale la Segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata dal titolare della stessa il quale dovrà essere in possesso, della “qualifica professionale" come previsto dall'art. 2 della Legge n. 1142/70, dall'art. 4 della L.R. n. 48/89 e dall'art. 3 della Legge n. 1/90, dall’art. 3 della L. 07/08/2005 nr. 174, qualora l’attività sia intrapresa da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal Legale Rappresentante della società.

4. Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 08.08.1985, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

5. Per le imprese societarie la Segnalazione certificata di inizio attività deve indicare la ragione sociale e le generalità del legale rappresentante o socio responsabile.

6. Quando la Segnalazione certificata di inizio attività è eseguita da una società non avente i requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985, n. 443, dovrà essere indicato anche il nome della persona che assume la direzione dell' azienda e gli estremi del certificato di “qualificazione professionale” del medesimo.

7. La Segnalazione certificata di inizio attività deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o asseverazione di tecnico abilitato che dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla L.R. n. 48/89 e alla Legge n. 1/90.

8. Copia della Segnalazione certificata di inizio attività provvista di attestazione di ricevuta da parte del Comune Competente, dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della Forza Pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

9. Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé Segnalazione certificata di inizio attività provvista di attestazione di ricevuta da parte del Comune Competente o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

10. Il responsabile tecnico, garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale.

11. Dell’inizio dell’attività il Sindaco provvede ad informare i seguenti uffici:
 a. la Commissione Provinciale per l'Artigianato;
 b. la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 c. l'Ufficio tributi del Comune;
 d. il Servizio Igiene Pubblica della A.S.L.

Art. 9

Inizio attività

1. L’attività oggetto della Segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione dell’ufficio Comunale Competente.

Art. 10
Modifiche

1. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto inizialmente denunciato, che non comporti la variazione dell’ingresso per l'utenza dalla pubblica via, dovrà essere comunicata, presentando nuova S.C.I.A. , al Responsabile del Servizio competente nel rispetto delle vigenti norme, di carattere edilizio.

2. Il trasferimento di un esercizio in altra sede, a richiesta degli interessati, deve essere comunicato all’Ufficio Comunale Competente, presentando nuova S.C.I.A. , nell'osservanza odi tutte le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 11
Rinuncia alla prosecuzione dell’attività

1. La prosecuzione dell’attività può essere oggetto di rinuncia nei seguenti casi:
a) per cessata attività;
b) per cessione definitiva dell' azienda;
c) per cessione temporanea (affittanza d'azienda).

2. Nel caso di cui al punto c), l'attività verrà temporaneamente volturata all' avente diritto per il periodo risultante dall'atto di affittanza di azienda debitamente registrato.
Alla risoluzione del contratto dovrà essere reintegrato nella titolarità dell' attività il precedente intestatario o gli aventi causa.
Nel periodo di durata del contratto di locazione di azienda non è consentito il trasferimento dell' attività.

Art. 12
Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'Impresa

1. La cessazione dell'attività deve essere comunicata da parte del titolare al competente Ufficio Comunale, la stessa si intende cessata alla data di presentazione della comunicazione.

2. Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi dovrà presentare insieme alla Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A. di Sub ingresso) copia del contratto di cessione d'azienda.

3. In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell’attività, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l’attività come previsto dal precedente comma.

4. In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della Legge 08.08.1985, n. 443, possono essere titolari dell'attività per il periodo previsto in detto articolo senza l 'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato.

5. Decorso il citato periodo l'attività potrà essere sospesa, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della Legge n. 1142/70, dall'art. 4 della L.R. n. 48/89 e dall'art. 3 della Legge n. 1/90, dall'art. 3 della L.17/08/2010 nr. 174.

6. Per l'avvio di nuove attività nei casi di subingresso, senza modifiche, comunque necessario allegare il parere del Servizio Igiene Pubblica dell' A.S.L. ex 3° comma dell'art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene o autocertificazione e/o asseverazione cosi come indicato dall'art. 8 del presente regolamento.

CAPO III°

NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 13
Accertamento igienico-sanitario

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinate dalle disposizioni vigenti e dal Regolamento di Igiene.
I locali dove si intende esercitare l'attività di cui agli art. l e 2 devono possedere i requisiti di agibilità stabiliti dagli appositi regolamenti di edilizia e di igiene comunali.

Art. 14
Insegne e pubblicità

Le insegne degli esercizi disciplinati dal presente Regolamento e ogni forma pubblicitaria devono contenere indicazioni e messaggi chiari e precisi strettamente attinenti all'attività autorizzata, senza l'impiego di forme e/o terminologie che possono equivocare e/o difformare l'informazione sull' attività stessa.

CAPO IV°

ORARI E TARIFFE

Art. 15
Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività, nonché i giorni festivi di chiusura annuali sono stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre nel locale, in modo ben visibile, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività e gli orari di apertura.

3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario.

Art. 16
Tariffe

Al titolare dell'esercizio è fatto obbligo di esporre nel locale, in modo ben visibile alla clientela, un'apposita tabella con l'indicazione del costo di ogni singola prestazione utilizzando caratteri chiaramente leggibili.

CAPO -V°

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 17
Controlli

Gli Agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica e gli operatori del Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. (per gli aspetti di competenza), incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art.18
Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando il fatto non costituisca un reato contemplato da Codice Penale sono soggette al pagamento delle sanzioni previste dalle leggi o regolamenti in vigore.

Per quanto riguarda le modalità di accertamento e di irrogazione della sanzione si osservano le norme contenute nella Legge 24.11.1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale".

2. Chiunque esercita l'attività di estetista e parrucchiere senza essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge 04.01.90 - n. 1, è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,45 = a €. 2.582,28=. Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi per l'attività di estetista si avvale delle prestazioni di soci e/o dipendenti sprovvisti dei requisiti professionali di cui sopra.
Chiunque eserciti l'attività di estetista abusivamente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,45 = a €. 1.032,90=
3. A carico dei recidivi potrà essere disposto dal Responsabile del Servizio, il provvedimento di sospensione dell' Attività fino a 30 giorni.

Art. 19
Abusivismo

1. Il Responsabile del Servizio ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate abusivamente.

2. Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Responsabile del Servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Art. 20
Cessazione degli effetti prodotti dalla
Segnalazione certificata di inizio attività

1. La Segnalazione certificata di inizio attività cessa di produrre i propri effetti qualora :
- vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato l'avvio dell'attività;
- l'esercizio non venga attivato entro sei mesi dalla conseguita autorizzazione o l'attività venga sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

2. I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 (sessanta) giorni.

3. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, per una durata massima non superiore a due anni solari, non comporta la decadenza dell'attività .

Art. 21
Provvedimenti d'urgenza

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente art. 26, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti nel presente Regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d' ufficio a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive e non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità, sentito il parere del Servizio Igiene Pubblica dell' A.S.L.

CAPO VI°

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22
Abrogazione norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari riguardanti le attività di parrucchiere per uomo o donna, estetista e mestieri affini.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme della Legge 14.02.1963, n. 161; della Legge 23.12.1970, n. 1142; della Legge 08.08.1985, n. 443; della Legge 04.01.1990, n. 1; della Legge Regionale 15.09.1989, n. 48; delle Leggi sanitarie; del D.Lgs. 267/2000, Legge 689/1981, L.7 agosto 1990 n. 241; dei regolamenti edilizi, d'igiene e di polizia urbana vigenti.

Art. 23
Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore appena decorsi i termini di pubblicazione all'Albo Pretorio.

ALLEGATO A)

TABELLA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRO MECCANICHE CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELLA ATTIVITA' DI ESTETISTA

-Vaporizzatore/polverizzatore;
-disincrostante per pulizia (con intensità non superiore a 4m°);
-aspiracomedoni (con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non -oltre un centimetro);
-doccia filiforme ed atomizzatore (con pressione non superiore ad una atmosfera):
-lampade abbronzanti U. V .A. (a bassa ed alta pressione);
-lampade ad infrarossi (I.R.);
-massaggio idrico (con pressione non superiore ad una atmosfera);
-scaldacera per cerette;
-ginnastica passiva;
-attrezzature per manicure e pedicure;
-trattamenti di calore individuali e parziali (coperta termica);
-stimolatore a luce blu per uso estetico (alta frequenza);
-ionoforesi estetica (con intensità massima sulla placca di l m° ogni 10 centimetri quadri);
-depilatori elettrici;
-massaggiatori subacquei (idro-massaggi);
-apparecchi per presso-massaggio (***);
-massaggiatori ad aria (con pressione superiore ad una atmosfera);
-sterilizzatori.
-(Ecc. ecc. ecc.)

*** **L'uso delle apparecchiature è subordinato a certificazione medica che ne escluda eventuali controindicazioni.**